

COMUNE DI SAN PIRO PATTI

PROVINCIA DI Messina

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PREVISTE DALLA
LEGGE 4/1/1968 N.15 AL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/09/96
con atto n. 58;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 6/10/96 al 20/10/96
- 3) È stato esaminato dalla sezione ^{Centrale PA} ~~esaminata~~ del Comitato Regionale di Controllo ^{PA} sugli atti dei Comuni
(Co.Re.Co.) nella seduta del 30/10/96 N. 14000/13622
- 4) È stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co. prima richiamata, per quin-
dici giorni consecutivi dal 02/01/97 al 17/01/97;
GONVALIDATO con delib. C?C. n° 111 del 29/11/1996.
- 5) È entrato in vigore il 10/03/1997.

Data 10/03/1997



 Il Segretario Comunale



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

C.A.P. 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale: 86000390830

Partita I.V.A.: 00756380838

- 1 -

REGOLAMENTO PER L'AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 4/1/1968 N° 15 AL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME.

ART.1

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio dei poteri di autonomia organizzativa degli uffici prevista dall'art.5 della legge 8 giugno 1990 N° 142 riguarda le autenticazioni previste dalla legge 04 gennaio 1968, N° 15, da eseguirsi al domicilio di coloro che, per comprovata infermità fisica, siano impossibilitati a recarsi personalmente presso l'ufficio Comunale.

ART.2

SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Sono soggetti beneficiari degli effetti di cui al presente regolamento tutti i cittadini residenti o domiciliati i quali dimostrino, secondo le modalità previste nei successivi articoli, di essere impossibilitati per comprovata infermità fisica a recarsi personalmente presso l'ufficio Comunale.

ART. 3

DELIMITAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. I soggetti ~~presentati~~ indicati al presente articolo 2 possono richiedere l'intervento al proprio domicilio esclusivamente per le autenticazioni di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive, delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle sottoscrizioni di istanza da produrre agli organi della pubblica amministrazione di cui agli artt. 2, 3, 4, e 20 della legge 04/01/68 N° 15 nonché per il rilascio di carte di identità e per la consegna di libretti di pensione o titoli equipollenti.

ART. 4

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento amministrativo, finalizzato all'esecuzione dell'autentica a domicilio, consta delle seguenti fasi:

- a) istanza in carta semplice degli interessati con l'esibizione della documentazione richiesta;
- b) istruttoria ad opera del responsabile del procedimento;
- c) autorizzazione ad opera del responsabile del procedimento, al funzionario all'uopo incaricato di eseguire la prestazione al domicilio degli aventi diritto;

ART. 5

ISTANZE E DOCUMENTAZIONE

1. I soggetti di cui al presente articolo 2 faranno pervenire al Settore Servizi Demografici apposita istanza per gli interventi di



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

C.A.P. 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale: 86000390830

Partita I.V.A.: 00756380838

- 2 -

cui all'art. 3, indicando:

- a) il tipo di intervento richiesto;
- b) l'impedimento fisico, permanente o temporaneo, per cui sono impossibilitati a recarsi personalmente presso l'ufficio Comunale;
- c) l'esatto indirizzo ove debba avvenire l'accesso per l'autentica.

2. nel caso di impedimento temporaneo, l'istante è tenuto a specificarne, anche in via presuntiva, la durata dichiarando, contestualmente, i motivi specificati per i quali gli adempimenti richiesti non potrebbero essere rinviati a dopo la cessazione della causa dell'impedimento.

3. All'istanza va allegato un certificato redatto dal medico di base, ovvero da un medico specialista, ovvero ancora da un medico della struttura pubblica da cui si evince in maniera esplicita che il richiedente la prestazione non è in condizioni di accedere all'ufficio Comunale senza pregiudizio per la propria salute. Il certificato dovrà altresì specificare l'infermità che determina l'impedimento e se trattasi di impedimento permanente o temporaneo, specificando, in tal ultima ipotesi, la presumibile durata.

ART. 6

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di protocollazione della ~~presentazione~~ richiesta di intervento.

2. Il procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di giorni

5 (cinque)

con le modalità di cui agli articoli seguenti.

4 (quattro)

ART. 7

ADEMPIMENTI DI LEGGE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, adotta ogni adempimento istruttorio che ritenga necessario, valutate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e copia tutti gli adempimenti di cui all'art. 6 della legge 07/08/1990 N° 241.

ART. 8

ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

1. Nel caso di esito favorevole dell'istruttoria, la quale dovrà concludersi entro 1 (uno) giorni lavorativi dal termine iniziale di cui all'art. 6 il responsabile del procedimento disporrà, mediante apposito atto autorizzativo, per l'accesso di un funzionario all'uopo incaricato dal Sindaco ai sensi dell'art. 30 della legge 15/68, per l'autentica al luogo indicato da richiedente.

3 (tre)

2. Tale adempimento dovrà avere luogo nei 4 (quattro) giorni lavorativi successivi alla consegna dell'autorizzazione.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

C.A.P. 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale: 86000390830

Partita I.V.A.: 00756380838

- 3 -

3. E' fatto obbligo all'incaricato all'autentica di riferire al responsabile del procedimento dell'avvenuta esecuzione della stessa o, in mancanza, sui motivi del mancato adempimento o del suo giustificato differimento al altra data.

ART. 9

MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

1. In caso di non accoglimento dell'istanza, il responsabile del procedimento ne darà esaustiva comunicazione all'interessato con comunicazione personale, entro gli stessi termini stabiliti per l'autorizzazione di cui al precedente art.8.

2. Nella suddetta comunicazione dovranno essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, nonché l'autorità cui è possibile ricorrere ed il termine, così come stabilito al successivo articolo 10.

3. La comunicazione di cui al presente articolo dovrà avvenire per notifica del messo Comunale oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 10

Ricorsi

1. Contro il provvedimento di diniego può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione.

ART. 11

FORMULA PER L'AUTENTICA

1. Nella formula di rito usata per dare atto delle avvenute dichiarazioni e delle autorizzazioni della sottoscrizione dovrà risultare la circostanza che le stesse sono avvenute presso il domicilio del richiedente, secondo la seguente formula: " Faccio constatare, altresì, che l'autentica risulta eseguita nell'abitazione dell'interessato".

ART. 12

RINVIO A NORME

1. Per tutto quanto qui non espressamente previsto valgono tutte le disposizioni sulla documentazione amministrativa e sulla autenticazione di firme previste dalla legge 04/01/1968 N° 15 e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla legge 07/08/1990 N° 241 e del relativo regolamento che l'amministrazione Comunale adotterà.

ART. 13

PUBBLICITA' E RILASCIO COPIE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi. Esso sarà ripubblicato per ulteriore durata di 15 (quindici) giorni ~~sempre~~



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

C.A.P. 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale: 86000390830

Partita I.V.A.: 00756380838

- 4 -

dopo l'esito favorevole dell'esame di legittimità da parte del competente Comitato Regionale di Controllo.

2. A cura dell'Amministrazione Comunale ne sarà data la massima pubblicità e diffusione.

3. Chiunque potrà prendere visione presso gli uffici Comunali ed estrarne copia previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'inizio della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio per come è previsto dall'articolo precedente.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 13/9/01

COMUNE DI S. PIERO PATTI PROV. DI MESSINA

AREA "Affari Generali"

CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ~~CONSIGLIO COMUNALE~~

Nr.Ord. della proposta 12

Li, 03/04/01

OGGETTO: Rettifiche ed integrazioni al regolamento per l'autenticazione delle sottoscrizioni al domicilio delle persone inferme

RELAZIONE

PREMESSO che con delibera Consiliare N.58 del 21/9/96, approvata dal CO.RE.CO Centrale di Palermo nella seduta del 30/10/96 con decisione N.14000/13622, si è proceduto ad approvare il regolamento per l'autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla legge 4/1/1968, n.15 al domicilio delle persone inferme;

CHE con il D.P.R. 445 del 28/12/2000 è stato emanato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che all'art. 77 è stata abrogata la legge 4/1/1968, n.15 per cui il sopracitato regolamento è da riportare alle nuove norme previste dal D.P.R. 455/2000;

FATTO presente che l'art.4 del già citato D.P.R. 455/2000 regola le dichiarazioni nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute nel senso che sono sostituite dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado;

RITENUTO pertanto di dovere apportare le giuste rettifiche al regolamento di cui sopra,

PROPONE

Per quanto in premessa:

- 1) ~~Con~~ le parole "legge 4 gennaio 1968, n.15", indicate nel regolamento approvato con delibera Consiliare n.58 del 21/9/96, devono intendersi abrogate e come tale sostituite dalla parole "D.P.R. 28/12/2000, N.445"
- 2) Abrogare l'art.3 del regolamento e sostituirlo con il seguente:

ART.3

Delimitazione degli interventi

1. I soggetti indicati al precedente articolo 2 possono richiedere l'intervento al proprio domicilio esclusivamente per le autenticazioni delle sottoscrizioni di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come indicate all'art. 21 del D.P.R. 445/2000 e non devono ricorrere le condizioni di cui all'art.4, comma 2, dello stesso D.P.R. 445/2000, nonché per il rilascio di carte d'identità e per la consegna di libretti di pensione o titoli equipollenti.
- 3) All'art.8 cassare le parole "dell'art.30 della legge 15/68" e sostituirle con le parole "ai sensi del D.P.R. 445/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(MONDILLO Francesco)